



**COMPOSIZIONE QUANTITATIVA E  
QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE**

**CREDITO VALTELLINESE**

*Consiglio di Amministrazione  
26 Febbraio 2013*

## PREMESSA

In ossequio a quanto richiesto dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 in "Applicazione delle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo delle banche" del marzo 2008, il Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese ha predisposto il presente documento quale raccomandazione rivolta ai Soci che presenteranno le liste dei candidati per il rinnovo del Consiglio, a tal fine il Consiglio di Amministrazione si è avvalso anche dell'assistenza di Spencer Stuart, primaria società internazionale di selezione manageriale e di consulenza con specifiche competenze in materia di *corporate governance* e *board assessment*.

Oltre agli obblighi di legge si è tenuto conto anche delle indicazioni del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate approvato dalla Borsa Italiana S.p.A. (edizione dicembre 2011, di seguito "Codice di Autodisciplina") e delle indicazioni in materia di qualificazione degli organi di governo delle banche provenienti dal "Basel Committee on Banking Supervision" ("*Principles for enhancing corporate governance*", ottobre 2010), dall'European Banking Authority, EBA ("*Guidelines on Internal Governance*", settembre 2011; "*Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders*", novembre 2012) e dalla Commissione Europea ("*Corporate governance in financial institutions and remuneration policies*", giugno 2010; Green Paper on the "*EU corporate governance framework*", aprile 2011).

Nello specifico, secondo le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia i Consigli di Amministrazione delle banche sono tenuti ad identificare la propria composizione quali - quantitativa ritenuta ottimale in relazione al conseguimento dell'obiettivo del corretto assolvimento delle funzioni spettanti agli organi di supervisione e gestione, che richiede la presenza di soggetti:

- ✓ pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione o gestione; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.);
- ✓ dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- ✓ con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- ✓ che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico.

Si richiede che l'attenzione vada posta su tutti i componenti, ivi compresi quelli non esecutivi: questi sono compartecipi delle decisioni assunte dall'intero Consiglio e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli

esponenti esecutivi. L'autorevolezza e la professionalità di questi soggetti devono essere adeguate a quei compiti, sempre più determinanti per la sana e prudente gestione della Banca: è quindi fondamentale che anche la compagine dei consiglieri non esecutivi possieda le sopra citate conoscenze essenziali per l'efficace svolgimento dei compiti loro richiesti.

Con l'obiettivo di garantire - sia in occasione di nuove nomine, sia nella gestione corrente - che negli organi di vertice siano presenti soggetti capaci di assicurare una efficace copertura del ruolo, la normativa di riferimento richiede di definire *ex-ante* le professionalità necessarie a realizzare questo risultato, prevedendo successivi momenti di verifica nel tempo.

In quest'ottica è stata condotta una analisi dettagliata e nel presente documento si intende mettere a disposizione dei Soci le considerazioni emerse, in tempo utile affinché i Soci medesimi possano tenerne conto nella scelta dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

## **CARATTERISTICHE DELLA BANCA**

Credito Valtellinese Società Cooperativa, banca popolare cooperativa con sede in Sondrio fondata nel 1908, è società Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario.

Il Gruppo Credito Valtellinese è costituito da banche territoriali, società specializzate e società di produzione per la fornitura di servizi - in un'ottica di sinergie ed economie di scala - secondo un modello organizzativo che attribuisce alle banche territoriali - presenti in undici regioni con un *network* di 544 filiali - il presidio del mercato di riferimento e alle società specializzate e di produzione il necessario supporto operativo.

Il Gruppo Credito Valtellinese mira a creare valore sostenibile nel medio - lungo periodo, evidenziando il ruolo preminente dei Soci - Clienti nel rispetto della soddisfazione di tutti gli *stakeholders*, dello sviluppo economico dei territori di insediamento, del sostegno alle attività degli enti *no profit*, della qualità delle relazioni e della crescita professionale dei Collaboratori. L'attività operativa del Gruppo - in linea con lo statuto della Capogruppo e la "Carta dei Valori" recentemente approvata - è improntata a trasparenza e correttezza verso tutti gli interlocutori, nella logica di confermare nel tempo un rapporto di solida fiducia, che costituisce il fondamento dell'operatività del Gruppo.

La caratteristica distintiva del Credito Valtellinese risiede nella volontà di creare un forte legame con la propria comunità di riferimento ed i portatori di interessi verso l'azienda e la sua attività.

Questo legame è fatto di rapporti quotidiani con i Soci, i Clienti, i Fornitori, la Collettività, gli Enti pubblici e gli Operatori del territorio ed il veicolo essenziale per attivare e sviluppare le relazioni è rappresentato dai Collaboratori.

In tale contesto trova realizzazione la modalità di impresa socialmente responsabile, ove la responsabilità sociale è intesa quale volontaria integrazione di obiettivi economici, sociali ed ambientali, in un'ottica di sussidiarietà e sostenibilità.

## **COMPOSIZIONE QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Le richiamate disposizioni della Banca d'Italia emanate in data 11 gennaio 2012 chiedono agli organi di gestione e di supervisione di esprimersi anche sulla composizione quantitativa ritenuta ottimale.

Lo Statuto di Credito Valtellinese prevede, all'art. 29, che il Consiglio sia composto da un numero di membri non inferiore a 12 e non superiore a 18, eletti dall'Assemblea tra le persone dei Soci

.

La dimensione del Consiglio di Amministrazione prevista dallo Statuto della Banca risulta in linea con i dati del campione di riferimento ed inferiore a quanto mediamente rilevato dalla Autorità di Vigilanza<sup>1</sup>.

In considerazione delle dimensioni e della complessità dell'assetto organizzativo della Banca e del Gruppo al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli, si ritiene che la dimensione ottimale del Consiglio di amministrazione sia in numero di Consiglieri pari a quindici.

## **COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

In ossequio a quanto richiesto, il Consiglio di Amministrazione ha predisposto questo documento che riporta la raccomandazione rivolta ai soci che presenteranno le liste dei candidati di tenere in adeguata considerazione le professionalità e le competenze ritenute necessarie ai fini di una composizione ottimale del Consiglio.

---

<sup>1</sup> Una recente analisi condotta da Banca d'Italia su aspetti di governance, su un campione di 258 banche e società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, indica per le banche con attivo superiore a € 20 mld un numero medio di 21 componenti del Consiglio di Amministrazione previsto in Statuto (cfr. *Analisi delle modifiche statutarie delle banche di recepimento delle disposizioni di vigilanza in materia di corporate governance: tendenze di sistema e best practices osservate – dicembre 2011*).

## **Requisiti di professionalità**

L'Art. 1 del D.M. n. 161 del 18/03/1998, prevede che *“I Consiglieri di Amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di*

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;*
- b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;*
- c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;*
- d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.”*

## **Requisiti di onorabilità**

Considerata l'importanza che i requisiti di onorabilità rivestono sotto il profilo reputazionale, il Consiglio di Amministrazione esprime la raccomandazione che i candidati alla nomina di amministratore oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dal D.M. 18/03/1998, n. 161 e dal D.M. 30/03/2000, n. 162, non versino nelle situazioni che possono essere causa di sospensione dalle funzioni di amministratore ai sensi dell'art. 6 del D.M. 18/03/1998, n. 161 e non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo reati, non appaiono compatibili con l'incarico di amministratore di una banca o possono comportare per la banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

## **Tempo e disponibilità**

I Consiglieri devono dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico per poter assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e esercitare effettivamente il proprio ruolo. Tale disponibilità deve essere maggiore per i Consiglieri a cui sono attribuiti specifici incarichi esecutivi o coinvolti nei Comitati consiliari.

Il Consiglio di Amministrazione, in adempimento a quanto previsto dallo Statuto e dalle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, ha approvato il “Regolamento relativo ai limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori” pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo [www.creval.it](http://www.creval.it) nella sezione Investor Relations - Corporate Governance.

Detto regolamento disciplina i limiti al numero degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo in società non appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese o nelle quali esso non detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

In particolare sono stati determinati dei limiti che si differenziano in funzione della carica di: Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Amministratore Delegato e di Amministratore, considerando gli incarichi ricoperti all'interno di un medesimo gruppo, per i quali è previsto un sistema di ponderazione.

Il citato regolamento, in particolare, prevede che gli Amministratori non possono ricoprire più di cinque incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società quotate e in società bancarie, assicurative e finanziarie o di rilevanti dimensioni, ovvero loro controllanti e controllate (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a quattro valgono per due) fino ad un massimo di dieci incarichi complessivi, tenuto conto di tutti gli incarichi nell'ambito di un medesimo gruppo.

Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente.

## **Indipendenza**

L'art. 31, comma 1, dello Statuto sociale prevede che ciascuna lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione deve comprendere almeno due candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina; detti candidati dovranno essere espressamente qualificati come "*indipendenti ex decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*" e/o "*indipendenti ex Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana*", ferma restando la possibilità che lo stesso soggetto cumuli su di sé entrambi i requisiti.

Pertanto, secondo i principi del Codice di Autodisciplina, è auspicabile che le liste dei candidati siano composte in modo tale da assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dei comitati consiliari, annoverando un numero adeguato di amministratori indipendenti.

Il Codice di Autodisciplina prevede infatti l'istituzione, all'interno del Consiglio di amministrazione di uno o più comitati con funzioni propositive e consultive, composti da non meno di tre membri.

In particolare il Comitato per le nomine, deve essere composto, in maggioranza, da amministratori indipendenti. Il Comitato per la remunerazione deve essere composto da amministratori indipendenti ovvero, in alternativa, da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti e almeno un componente deve possedere una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive.

Il Comitato controllo e rischi (precedentemente denominato Comitato per il controllo interno) è composto da amministratori indipendenti. In alternativa, il comitato può essere composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti e almeno un componente deve possedere un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.

## **Quote di genere**

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, dello Statuto sociale, al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa introdotta con Legge 12 luglio 2011, n. 120, ciascuna lista per la nomina degli Amministratori dovrà esprimere un quinto degli esponenti appartenenti al genere meno rappresentato e due di essi dovranno essere necessariamente collocati

- (i) al primo o al secondo numero progressivo della lista; nonché
- (ii) al penultimo o all'ultimo numero progressivo della stessa lista.

## **Incompatibilità**

In conformità all'art. 36 della Legge 214/11, recante disposizioni in merito alle "partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" e al prescritto divieto ai "titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti", il Consiglio di Amministrazione raccomanda ai Soci che nelle liste da presentarsi per la nomina del nuovo organo amministrativo vengano indicati candidati per i quali sia stata preventivamente verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità prescritte dalla citata norma.

## **Competenze professionali**

Il Consiglio di Amministrazione ritiene necessario che i candidati alla carica di Consigliere di amministrazione della Banca posseggano almeno una delle seguenti competenze:

- *Business bancario*: in virtù delle esperienze professionali e/o di formazione maturate, si richiedono specifiche esperienze e conoscenze di ciò che concerne la struttura del credito, della finanza, delle operazioni bancarie, dei sistemi di pagamento, dei servizi alla clientela, dell'intermediazione mobiliare, etc.
- *Sistema economico-finanziario*: sarà importante aver maturato una specifica capacità di analisi dei mercati e relativa conoscenza delle dinamiche e della complessità del sistema economico -finanziario a livello nazionale ed internazionale; dello sviluppo e delle interdipendenze dei mercati finanziari, etc.
- *Regolamentazione del sistema finanziario*: si richiede una specifica conoscenza del complesso delle regole che disciplinano il settore del credito e della finanza e delle normative e raccomandazioni di volta in volta emesse delle Autorità di vigilanza.
- *Metodologie di gestione e controllo dei rischi*: è richiesta capacità di comprensione del sistema dei rischi rilevanti per una banca e di metriche, sistemi

e procedure di analisi, valutazione, gestione, monitoraggio e controllo dei rischi finanziari (di mercato, di credito, di liquidità) ed operativi.

- Gestione di organizzazioni complesse relativamente alle tipiche funzioni chiave, quali : gestione risorse umane (politiche di sviluppo, politiche retributive, gestione piani di successione); organizzazione aziendale; amministrazione; *internal audit*; legale e societario.

Si raccomanda che tutte le sopra elencate aree di competenza siano ben rappresentate all'interno del Consiglio, garantendo una adeguata complementarietà dei profili professionali individuati.

### **Estrazione professionale**

Si raccomanda che il Consiglio di amministrazione della Banca annoveri la presenza di:

- almeno tre profili con esperienza manageriale in ambito bancario;
- almeno tre rappresentanti delle professioni e/o dell'accademia con specifica preparazione sulle competenze sopra-delineate;
- almeno sei rappresentanti delle specifiche aree geografiche, e dei relativi sistemi economici, in cui opera la Banca, provenienti sia dall'ambito imprenditoriale sia dall'ambito associativo;
- una maggioranza di profili con esperienza pregressa in organi sociali di società quotate in Borsa.

\*\*\*

La composizione del Consiglio così delineata, caratterizzata da forte complementarietà in termini di competenze ed estrazione professionale, consentirebbe fra l'altro di dare adeguata copertura alle competenze necessarie per un adeguato svolgimento del lavoro dei Comitati, come previsti dal Codice di autodisciplina e dalla Regolamentazione vigente.